ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 96

Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

Le disposizioni dell'articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia gia' stata esercitata l'azione penale. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-96-disposizioni-transitorie-in-materia-di-estinzione-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it